

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

(Atto del Governo n. 284)





La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 –⊠ SBilancioCU@senato.it – **У** @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 256



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 − ⊠ bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 376

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36)	1
Articolo 2 (Disposizioni finali)	13
Articolo 3 (Clausola di invarianza finanziaria)	14

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n. 284

Titolo breve: Apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

Riferimento normativo: Articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53

Relazione tecnica (RT): Presente

Senato Camera

1^a (Affari Costituzionali) in sede I Affari Costituzionali

Commissioni consultiva XIV Politiche dell'Unione Europea ex art.

competenti: 2^a (Giustizia, 5^a (Bilancio), 14^a (Politiche 126, co. 2

dell'Unione europea) in sede osservazioni V Bilancio ex art. 96-ter,co. 2

PREMESSA

L'A.G. 284 reca le norme di recepimento della direttiva (UE) 2019/1024, che si inquadra nella strategia dell'Unione europea per i dati ed è mirata a promuovere l'utilizzo di dati aperti e ad agevolare il riutilizzo, ai fini sia commerciali che non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche dalle imprese pubbliche.

Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36)

Il comma 1 modifica il titolo del decreto legislativo Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 per introdurvi il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 che ha abrogato per rifusione la direttiva 2003/98/CE, nonché conseguenti modifiche alle premesse del decreto.

Il comma 2 modifica l'articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*) del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36:

- alla lettera a) al comma 1 si inseriscono anche le imprese pubbliche tra i soggetti tenuti a rendere disponibili i documenti contenenti dati pubblici per il riutilizzo in coerenza con le previsioni del successivo comma 2-ter;
- alla lettera b) al comma 2, in ragione della specifica disciplina vigente in materia di uso e riproduzione di beni culturali di cui agli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, inserisce il riferimento al Capo I del citato Codice;
- alla lettera c) si introducono i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. I commi 2-bis e 2-quater, in coerenza con la ratio della direttiva secondo cui i dati pubblici e finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, ne estendono, dal punto di vista oggettivo, l'ambito di applicazione ai dati della ricerca alle condizioni di cui al successivo articolo 9-bis e ai documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Il comma 2-ter, dal punto di vista soggettivo, amplia la platea dei soggetti che detengono documenti o dati pubblici disponibili per il riutilizzo, rispetto alla direttiva PSI, inserendo le imprese pubbliche nella ricorrenza di

determinate condizioni. Il riferimento è, in particolare, alle imprese pubbliche che: operano nei settori di cui agli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50¹; agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007; agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008; agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92. Con il successivo comma 2-quater si prevede, altresì, che la disciplina di cui al comma 2-ter si applica anche alle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse.

Il comma 3 aggiorna l'articolo 2 (*Definizioni*) del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, cui sono apportate le seguenti modificazioni al comma 1:

- Si aggiorna la definizione di pubbliche amministrazioni per cui non vi ricadono più solo le amministrazioni dello Stato, le regioni e province autonome, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi e associazioni e gli altri enti pubblici economici ma d'ora in poi tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti;
- Si inserisce la definizione di imprese pubbliche come le imprese definite all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dunque le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente;
- Si introducono nuove definizioni in conformità alle previsioni della direttiva del 2019: ad esempio, quelle di dati dinamici, anonimizzazione, dati della ricerca, serie di dati di elevato valore;
- Si aggiorna anche la definizione di riutilizzo, inteso come l'uso da parte di persone fisiche o giuridiche di documenti detenuti da pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli istituzionali per i quali i documenti sono stati prodotti; ovvero di documenti detenuti da imprese pubbliche e imprese private di cui all'articolo 1, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli relativi a/la fornitura dei servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti. Non rientrano nella definizione di riutilizzo lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico o tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni e/o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui sono titolari.

Il comma 4 introduce modificazioni e integrazioni all'articolo 3 del D.Lgs. n. 36/2003 relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto. In particolare, sono inserite singole disposizioni che escludono espressamente:

• i documenti, detenuti dalle imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale e/o che siano connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;

_

Si tratta delle imprese pubbliche operanti, ai sensi del D. LGS. 50/2016, nei seguenti settori: Gas ed energia Geotermica (art.115); Elettricità (art.116); Acqua (Art. 117); Servizi di Trasporto (Art.118); Porti e Aeroporti (Art.119); Servizi postali (Art.120); Estrazione di Gas (Art.121).

- i documenti esclusi dall'accesso procedimentale o dall'accesso civico semplice o generalizzato rispettivamente ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- i documenti per i quali l'accesso è escluso, limitato, o risulti pregiudizievole alla vita privata o all'integrità delle persone, ai sensi delle previsioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché alle parti di documenti per i quali è consentito l'accesso, ma che contengono dati personali il cui· riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative.

Inoltre, è introdotta una disposizione in base alla quale per impedire il riutilizzo di documenti o limitarne il riutilizzo, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non possono esercitare il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare attività di diffusione o riproduzione, distribuzione al pubblico delle banche-dati, di cui all'articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, salvo i limiti stabiliti dal decreto (nuovo comma 1-bis dell'art. 3 del decreto).

Il comma 5 interviene sull'articolo 4 del D.Lgs. n. 36/2003 che contiene una generale clausola di salvaguardia in favore della disciplina sulla protezione dei dati personali, sulla protezione del diritto d'autore, in materia di accesso ai documenti amministrativi e in materia di proprietà industriale. In particolare, si integra il testo prevedendo che il decreto legislativo trovi applicazione anche in coerenza con il Trattato sul diritto d'autore (WCT) adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

Il comma 6 riscrive integralmente il procedimento relativo all'esame della richiesta di riutilizzo dei documenti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 36/2003. In particolare, viene stabilito un termine di 30 giorni per l'esame delle richieste da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico. Il termine può essere prorogato di ulteriori venti giorni solo nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse, dandone comunicazione al richiedente entro 21 giorni dalla richiesta.

In caso di accettazione della richiesta, la norma stabilisce che i documenti sono resi disponibili, ove possibile, informa elettronica e, se necessario, attraverso una licenza.

In caso di diniego, il provvedimento deve essere munito di motivazione sulla base delle disposizioni del presente decreto. In tali casi, comunque, il richiedente può esperire i mezzi di tutela avverso il diniego all'accesso ai documenti amministrativi, previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In deroga a tali disposizioni, si stabilisce che i termini e le modalità di riutilizzo dei dati sono invece stabiliti secondo i rispettivi ordinamenti dalle imprese pubbliche, dagli istituti di istruzione, dalle organizzazioni che svolgono attività di ricerca, o che finanziano la ricerca e dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ossia Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Agenzia informazioni e sicurezza esterna e Agenzia informazioni e sicurezza interna.

La RT riferisce che:

- il comma 2, dal punto di vista soggettivo, estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2006 alle imprese pubbliche che si trovino in determinate condizioni e, dal punto di vista oggettivo, ai dati della ricerca.
- il comma 3 individua le principali definizioni del decreto legislativo;
- al comma 4 le norme aggiornano la disciplina di quali tipologie di documenti pubblici non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo;
- il comma 5 contiene norme di salvaguardia;
- il comma 6 reca la disciplina del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di riutilizzo dei documenti da parte di persone fisiche o giuridiche.

Certifica che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni determinano un ampliamento dell'ambito soggettivo sia per l'ampliamento della definizione di pubbliche amministrazioni rispetto a quella vigente con l'inclusione ad esempio delle autorità portuali e delle autorità indipendenti, sia per l'estensione alle imprese pubbliche tra i soggetti destinatari degli obblighi, per cui d'ora innanzi la disciplina si applicherà anche ad imprese come RFI, ANAS, enti di governo di servizi idrici, aziende di trasporto locale, tutti soggetti o inclusi direttamente nel perimetro consolidato di amministrazione pubblica come rilevato annualmente dall'ISTAT e rilevante ai fini di contabilità pubblica, o comunque sovvenzionati dagli enti territoriali. Andrebbero quindi forniti maggiori elementi innanzitutto circa la sostenibilità a carico delle amministrazioni pubbliche prima non soggette a tali obblighi di adempiere avvalendosi delle sole risorse disponibili. Per le imprese pubbliche non rientranti nel conto consolidato della pubblica amministrazione andrebbero comunque escluse conseguenze indirette in termini di maggior fabbisogno di finanziamento da parte degli enti pubblici controllanti.

Sul comma 6 posto che si dispone che le PA e gli organismi di diritto pubblico sono d'ora innanzi tenuti a rendere disponibili i dati in loro possesso, con le limitazioni e secondo le nuove modalità procedurali ivi dettagliatamente stabilite, andrebbero richiesti elementi informativi in merito agli ipotizzabili fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali per le Amministrazioni, indispensabili al fine di assicurare lo svolgimento dei necessari adempimenti istruttori per consentire l'accesso ai dati, entro il termine perentorio di "trenta giorni dalla richiesta, prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse" che è ivi espressamente previsto dalla norma. A tale proposito - su cui si avrà modo di tornare relativamente all'articolo 3 - occorre evidenziare che la mera certificazione di neutralità delle norme riportata dalla RT, circa l'assenza di effetti finanziari d'impatto sui Saldi di finanza pubblica, non costituisce mai di per sé adeguato strumento di garanzia in ordine all'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a meno che tale certificazione non si accompagni alla esposizione di dati ed elementi, nonché di valutazione che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Il comma 7 – che modifica l'art. 6 del D.L.gs. 36/2006 disciplina in modo dettagliato i formati con i quali sono resi disponibili i documenti, e ove possibile i relativi metadati, ai fini del loro riutilizzo.

In primo luogo, viene sostituita la vigente previsione che rinvia ai formati previsti dagli articoli 52 e 68 del CAD (disposizioni quasi del tutto abrogate). La nuova formulazione prevedendo che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in. formato aperto e leggibile meccanicamente, facendo riferimento alle definizioni di cui all'art. 2, lett. c-bis) e c-ter del D.lgs. 36/2006, come modificato dal provvedimento in esame. Si mantiene, peraltro, la previsione del rispetto delle regole tecniche definite ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/2006 come modificato dal provvedimento in esame.

Inoltre, vengono ridefiniti gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico: tali soggetti, come già previsto dalla norma vigente, non sono tenuti né ad adeguare

i documenti o a crearne. nuovi o a fornire estratti per soddisfare la richiesta, laddove ciò comporti difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione. A ciò si aggiunge una ulteriore previsione: gli stessi soggetti non sono tenuti a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. Si prevede poi che i documenti resi disponibili per il riutilizzo siano prodotti secondo il principio dell'apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

La novella distingue tra dati dinamici e dati di elevato valore.

In particolare, con riferimento ai dati dinamici, si chiarisce che, salvo le previsioni del comma 2 (ossia l'esenzione dall'obbligo di adeguare i documenti o di crearne di nuovi), le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico rendono disponibili per il riutilizzo i predetti dati, in tempo reale dopo la raccolta tramite interfacce API adeguate e, ove possibile, tramite download in blocco. Se ciò eccede le capacità finanziarie e tecniche degli enti pubblici, i predetti dati sono resi disponibili entro un termine e con momentanee restrizioni tecniche, da definirsi con apposito provvedimento delle amministrazioni titolari dei dati.

Anche le serie di dati di elevato valore sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune interfacce API e, ove possibile, tramite download in blocco.

Infine, si precisa che nel caso in cui le amministrazioni pubbliche mettano a disposizione dati territoriali e di monitoraggio ambientale, necessari per gli scopi delle politiche ambientali è necessario rinviare alla disciplina di cui alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 (c.d. direttiva INSPIRE).

<u>La RT</u> riferisce che la norma prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e laddove possibile insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo.

In particolare, sottolinea che i soggetti pubblici non sono tenuti ad adeguare i documenti o a crearne nuovi o fornire estratti per soddisfare la richiesta, se ciò comporti difficoltà sproporzionate e attività eccedenti la semplice manipolazione né a continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo.

Al riguardo, ritiene di specificare l'invarianza finanziaria della proposta, in quanto l'intervento normativo specifica la portata e l'ambito applicativo della disposizione originaria senza modificarne l'impatto sulla finanza pubblica.

Con apposita disposizione, inoltre, si prevede che nei casi in cui l'espletamento delle attività ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle amministrazioni e degli organismi pubblici i dati dinamici per il riutilizzo siano resi disponibili entro un termine definito e con temporanee restrizioni tecniche, da attuare con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati.

<u>Al riguardo</u>, sul comma 7, va premesso che la disposizione stabilisce che d'ora innanzi le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche, mettano a disposizione i propri documenti in formato "aperto e leggibile" meccanicamente e, laddove possibile, i rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo, solo a meno che ciò non comporti un adeguamento dei documenti, o di

crearne nuovi, per il soddisfacimento della richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti, ma solo se ciò non comporti difficoltà "sproporzionate", che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione.

Sul punto, dal momento che anche la RT ribadisce che i soggetti pubblici non saranno d'ora innanzi tenuti all'adeguamento dei documenti o a crearne nuovi o fornire estratti per soddisfare la richiesta qualora ciò comporti difficoltà "sproporzionate" e attività eccedenti la semplice manipolazione, né a continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo, andrebbero richiesti elementi informativi in ordine alla prassi sino ad oggi invalsa nell'assicurare l'accesso ai dati presso le Amministrazioni, atteso che il diniego all'accesso previsto dalla norma opererebbe d'ora innanzi esclusivamente nel caso in cui lo stesso comporti notevolissime difficoltà per la medesima Amministrazione².

Inoltre, non appare chiaro quale sia l'organo preposto alla valutazione delle difficoltà "sproporzionate", né i canoni da considerarsi rispetto alle strumentazioni di volta in volta disponibili presso l'Amministrazione interessata. Circostanze, quelle indicate, che sembrerebbero prefigurare l'obbligo di consentire l'accesso ai dati richiesti nella maggioranza dei casi.

Sul punto, va evidenziato che il dispositivo (comma 6 del nuovo articolo 6) prevede altresì che solo nei casi in cui l'espletamento delle attività ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle amministrazioni e degli organismi pubblici, i dati dinamici per il riutilizzo, siano resi disponibili entro un termine definito e con temporanee restrizioni tecniche, da attuarsi con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati.

Il comma 8 modifica l'articolo 7 decreto legislativo 36 del 2006 in materia di tariffazione dei dati resi disponibili.

Fermo restando il principio della gratuità della messa a disposizione dei dati, si prevede la possibilità di richiedere un corrispettivo per il recupero dei costi "marginali" (nella versione vigente si fa riferimento ai costi "effettivi") sostenuti per le attività svolte a tal fine, nonché di quelli per l'anonimizzazione dei dati personali o per le misure per proteggere le informazioni commerciali di carattere riservato.

_

L'articolo 14-bis lettera c), del CAD prevede tra i compiti che attribuiti all'AGID che quest'ultima operi il "monitoraggio" annale delle attività e dei progressi dalle amministrazioni sul piano informativo, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e la verifica dei risultati conseguiti, con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici, secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia, ai fini della verifica dei progressi delle amministrazioni, in termini sia di coerenza con il Piano triennale (PT) che in termini di costi/benefici. Sul punto, si osserva che lo stesso piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione per il 2020/2022, elaborato d'intesa tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della PCM, ha evidenziato tra gli obiettivi "strategici" per il Paese, quello di assicurare al termine del triennio la massima accessibilità al patrimonio informativo della pubblica amministrazione quale "bene fondamentale per lo sviluppo" da valorizzare e rendere disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma "aperta e interoperabile", ivi indicandosi specifici obiettivi "tecnici" volti al miglioramento dell'esperienza d'uso e dell'accessibilità, attraverso, ad esempio, la diffusa adozione nelle PA del "Format PT". Cfr. AGID, Piano Triennale per l'Informatica nella PA", 2020-2022, approvato nel luglio 2020, pagine 56-57.

Il principio di gratuità non si applica, oltre alle biblioteche, musei, archivi e pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire i costi inerenti lo svolgimento di servizi pubblici (come previsto dalla normativa vigente) anche alle imprese pubbliche

Il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, in un esercizio contabile, non può superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti

Inoltre, si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dell'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico escluse dal principio di gratuità.

L'importo totale delle tariffe per le pubbliche amministrazioni e le imprese è calcolato mediante decreti adottati dai Ministri competenti (mentre il testo vigente fa riferimento a tariffe fissate dall'Agid).

Sono fatte salve le disposizioni speciali relative alla riproduzione dei documenti, dati e informazioni catastali ed ipotecarie (art. 1, commi 370, 371 e 372, L. 30 dicembre 2004, n. 311). Il provvedimento fa salve anche le disposizioni dell'art. 5, comma 4-*bis* (comma non esistente) del DL 70/2011). Si abrogano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7, in quanto superati dall'adeguamento della normativa ad opera del provvedimento in esame.

Si prevede, inoltre, il riutilizzo gratuito della serie di dati di elevato valore (v. art. 12-bis, comma 1 lett. a) e per i dati della ricerca (v. art. 9-bis).

Infine, si prevede che le tariffe per il riutilizzo laddove applicate dagli enti pubblici siano comunicate all'Agenzia per l'Italia digitale e sui rispettivi siti siano pubblicati le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.

Il comma 9 sostituisce l'articolo 8 (Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo) del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, prevedendosi che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, adottino licenze standard, disponibili in formato digitale, per il riutilizzo dei propri documenti (comma 1). E' previsto poi che il riutilizzo di documenti non è soggetto a condizioni, salvo che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse (comma 2 e che se una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse condizioni e alle medesime tariffe applicate agli altri riutilizzatori (comma 3). Si stabilisce infine che le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero, né possono costituire ostacolo alla concorrenza (comma 4).

<u>La RT</u> ribadisce che le norme di cui al comma 8 apportano modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo, rubricato "*Tariffazione*".

In particolare, al primo comma si introduce il principio secondo cui le informazioni del settore pubblico debbano essere rese disponibili per il riutilizzo in modo gratuito, salvo la copertura dei costi marginali effettivi sostenuti per la riproduzione.

Evidenzia che nel terzo comma si precisa che tale disposizione non si applica alle biblioteche di qualunque tipo, alle imprese pubbliche e agli enti pubblici che devono generare autonomamente proventi per coprire i costi relativi ai compiti di servizio pubblico. Segnala che le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi dovrebbero poter imporre corrispettivi superiori ai costi effettivi per non ostacolare il proprio normale funzionamento.

Gli oneri per ogni anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate sulla base del criterio del costo effettivo del servizio e reso pubblico. Sottolinea che nel comma 3-bis si prevede che nel caso cui le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche richiedano tariffe, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non possa superare i costi effettivi del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, etc., maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.

Nel comma 3-ter si prevede che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico siano individuati in un apposito elenco definito e aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio o il Ministro delegato.

Nel successivo comma 4 si stabilisce che l'importo totale delle tariffe per gli enti pubblici che devono generare utili per coprire i costi e per le imprese pubbliche è determinato secondo il criterio del costo effettivo del servizio reso, in conformità ai principi contabili applicabili per, ciascun soggetto, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il. Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e, sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

In tali casi, ai sensi del gomma 4-bis, il totale delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione o organismo di diritto pubblico, dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non deve superare i costi, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi alla raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

In ordine al riutilizzo della serie di dati di "elevato valore" il comma 9-bis stabilisce che sia gratuito, salve le ipotesi previste dall'articolo 12-bis; comma 2, lettera a) del decreto legislativo modificato.

Infine, sul comma 9-ter dal momento che ivi si prevede che le tariffe per il riutilizzo dei dati, laddove applicate dagli enti pubblici, siano comunicate all'AgID e sui rispettivi siti siano pubblicati le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresi la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, e gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 9 la RT certifica che si tratta di disposizioni relative alle licenze standard per il riutilizzo per finalità economiche o non economiche dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli organismi di diritto pubblico e dalle imprese pubbliche per consentire il riutilizzo dei documenti.

Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a specificare il perimetro applicativo già definito dal decreto legislativo in modifica.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che la RT nel descrivere le norme fa riferimento inizialmente a costi "marginali effettivi" e poi sempre ai costi effettivi mentre invece una delle innovazioni apportate dallo schema in esame è proprio quella di sostituire i costi effettivi con i costi marginali. Andrebbe quindi innanzitutto fornita una integrazione della RT che faccia riferimento ai costi marginali e che soprattutto illustri quali sono le conseguenze della sostituzione del criterio dei costi effettivi con i costi marginali.

Sul punto, quanto al richiamo alla nozione di costo "marginale", ivi ponendosi espresso riferimento in norma ad un criterio proprio dell'analisi microeconomica, si rammenta che tale nozione di costo, in ambito di contabilità industriale, è quello riferito all'unità aggiuntiva di "Output" e dunque all'incremento del costo totale, cioè tenendo conto di tutte le componenti di costo, sia di quelle di costo "variabili" riferiti agli "input", che in relazione alle componenti pro quota dei costi "fissi", imponendo l'adozione di un rigoroso criterio tecnico-economico nella determinazione della tariffa, assai più "specifico" di quello previsto dalla norma vigente.

Ciò detto, considerando anche la circostanza che la disponibilità di dati analitici sui costi di produzione, presuppone, a rigore, l'adozione di un sistema di rilevazione economico patrimoniale, tenuto con il metodo della partita doppia, il solo che consente la rilevazione dei fenomeni gestionali anche riferiti alle cd. partite non-monetarie (svalutazioni, ammortamenti, etc.). I quali, come noto, non si riflettono in flussi monetari della gestione (spese)³.

_

Con il decreto legislativo n. 91/2011, in attuazione in attuazione della legge di riforma della contabilità pubblica sono state emanate specifiche norme applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche, ossia ai soggetti pubblici inseriti nell'elenco ISTAT, ad esclusione delle regioni, enti locali e loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché alle unità locali di amministrazioni pubbliche organizzate anche a livello territoriale dotate di autonomia finanziaria e contabile (enti pubblici). È stata prevista la predisposizione di un Piano dei conti integrato che è stato approvato con decreto del MEF dipartimento della RGS strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio e per tipologia omogenea di enti nelle varie fasi della previsione, gestione e rendicontazione che gli enti possono definire inserendo ulteriori livelli gerarchici riconducibili alle voci di aggregazione previste nel piano dei conti generale, in relazione alle proprie specifiche esigenze, strutturato con apposite codifiche (SIOPE). Per gli enti che utilizzano la contabilità finanziaria il Piano dei conti integrato rileva le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria ed i conti economici e patrimoniali e per ciascuna transazione elementare viene prevista un codice collegato al piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale. Per quanto riguarda le società e gli altri enti ed organismi pubblici che adottano la contabilità civilistica, è prevista la predisposizione di un budget economico sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento del ministero

In tal senso, lungi da poter condurre una riflessione *funditus* circa il tema dell'analisi microeconomica dei costi aziendali e sulle più opportune tecniche di rilevazione contabile, in particolare, nelle Pubbliche Amministrazioni e negli organismi di diritto pubblico (per le imprese pubbliche la questione non presenta criticità), appare indispensabile sottolineare che l'osservanza dei criteri su indicati dalla norma nella determinazione delle tariffe, presuppone, in aggiunta alla regolare tenuta della contabilità "generale", la tenuta ed aggiornamento di un sistema di contabilità industriale o analitica. Circostanza che, al momento, imporrebbe il sostenimento di nuovi e maggiori oneri di spesa per le Amministrazioni pubbliche.

A ben vedere, tale profilo emerge anche laddove si introducono i commi 3-bis e 3-ter all'articolo 7, ivi prevedendosi, rispettivamente, che per i soli soggetti individuati alla lettera a) del comma 3 (Biblioteche, musei ed archivi), qualora gli stessi richiedano il pagamento di un corrispettivo per l'accesso ai dati, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile, non possa superare i costi "marginali" del servizio reso, maggiorato di un "utile" ragionevole sugli investimenti, e che l'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di cui alla lettera b) del comma 3, ovvero, l'indicazione di quali Amministrazioni e imprese o organismi pubblici siano tenute a generare anche degli "utili" per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico, venga definito e aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.

In proposito, per i profili d'interesse, andrebbe confermato che l'elaborazione in sede "tecnica" di tali criteri e la stessa individuazione delle Amministrazioni interessate dalla norma, e all'attività istruttoria necessaria, possa aver luogo da parte dell'Amministrazione erariale (con ogni probabilità, il Dipartimento della R.G.S.), potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Sul nuovo comma 4-bis dell'articolo 7, posto che ivi si prevede che nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c) (tutti i soggetti previsti dalla normativa, ad eccezione di Biblioteche e Archivi) posto che si prevede che il totale delle entrate non dovrà superare i costi, maggiorati di un "utile ragionevole" sugli investimenti effettuati relativi alla raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, andrebbe, anche in tal caso, definito il criterio per l'individuazione dell'"utile ragionevole" sugli investimenti previsto, al fine assicurare l'accessibilità dei dati previo compenso.

dell'economia e delle finanze ed un rendiconto finanziario in termini di liquidità secondo i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), al fine poi di consentire il consolidamento dei conti pubblici, tali soggetti, fino all'adozione delle codifiche SIOPE. Cfr. si veda DPR 4 ottobre 2013, n.132

Il comma 10 sostituisce integralmente l'articolo 9 (*Strumenti di ricerca di documenti disponibili*) del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, cui si applica il presente decreto, anche alla luce della strategia nazionale in materia di dati, pubblichino e aggiornino annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo. Si individuano, inoltre, le modalità per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente (comma 1). È stabilito poi che per la ricerca di dati in "formato aperto", le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, utilizzino il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, come punto di accesso unico alle serie di dati, ad eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati Territoriali (comma 2). Si prevede che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico utilizzino le modalità per facilitare la conservazione dei documenti disponibili per il riutilizzo secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (comma 3).

Il comma 11 introduce l'articolo 9-bis (Dati della ricerca), in cui si prevede che i dati della ricerca siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, conformemente a quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile, degli interessi commerciali, nonché della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale (comma 1). E' poi stabilito che la previsione del comma 1 si applichi nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica (comma 2). Infine, al comma 3 si prevede che i dati della ricerca di cui ai commi precedenti rispettano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità.

Il comma 12 abroga l'articolo 10 (*Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte di pubbliche amministrazioni*) del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

Il comma 13 sostituisce l'articolo 11 (Divieto di accordi di esclusiva) del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, prevedendo che i documenti delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico, delle imprese pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater, possano essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal presente decreto, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche in possesso dei documenti non stabiliscono diritti esclusivi (comma 1). È poi previsto che se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono resi pubblici sul sito istituzionale almeno due mesi prima che abbiano effetto. I termini di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici sul sito istituzionale. 11 presente comma non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali (comma 2). Infine, il comma 3 prevede che in deroga al comma 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni. Gli accordi che concedono diritti di esclusiva sono trasparenti e sono resi pubblici ondine, fatto salvo il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva. Il comma 4 stabilisce che le disposizioni che, pur

non concedendo espressamente un diritto esclusivo, limitano la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche *on-line* almeno due mesi prima che le stesse abbiano efficacia. L'effetto di tali disposizioni è soggetto a valutazione periodica con cadenza almeno triennale. I termini definitivi degli accordi sono trasparenti e resi pubblici on-line. Il comma 5 prevede che i diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 2 e 3 e che sono stati conclusi da pubbliche amministrazioni o da organismi di diritto pubblico cessano alla scadenza del contratto e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data. Il comma 6 dispone che i diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019, non conformi alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 2 e 3, conclusi da imprese pubbliche, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale data.

Il comma 14 sostituisce l'articolo 12 (*Regole tecniche*) del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, prevedendo che l'Agenzia per l'Italia digitale adotti Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del presente decreto, con le modalità previste dall'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 15 inserisce l'articolo 12-bis (Serie specifiche di dati di elevato valore) ivi prevedendosi al comma 1 che alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva UE n. 1024/2019, all'interno delle categorie previste dall'articolo 13 e dall'allegato I della medesima direttiva, si applichino le seguenti disposizioni:

- a) siano rese disponibili gratuitamente, salvo che:
 - gli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva non prevedano per specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione gratuita, secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva;
 - ii. siano detenuti da biblioteche, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi;
 - iii. siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti. In tal caso i suddetti enti possono applicare le tariffe previste dall'articolo 7 per un periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva.
- b) siano rese leggibili meccanicamente;
- c) siano fornite mediante API;
- d) siano fornite come download in blocco, se del caso.

Il comma 3 prevede che l'Istituto Geografico Militare, al fine di garantire la qualità dei dati di cui al precedente comma 1, lettera a), in ambito nazionale raccolga, produca, aggiorni, riproduca e diffonda nel settore geografico i dati geo spaziali. È stabilito che la cessione dei documenti di interesse nazionale all'Istituto da parte degli altri organismi di diritto pubblico sia finalizzata all'adempimento dei compiti istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dallo stesso Istituto. Si prevede che le società private che riusano i dati geo spaziali resi disponibili dall'Istituto devono fornire copia dei documenti derivati che su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di qualità o alle specifiche adottate dall'Istituto. Si dispone che i rilevamenti eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati, debbano essere comunicati all'Istituto ai fini di un eventuale aggiornamento dei documenti cartografici dello Stato.

<u>La RT</u> si limita a rilevare che:

• il comma 10 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche sono tenute a individuare gli strumenti per

rendere più facile la ricerca anche interlinguistica, dei documenti da essi detenuti, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. Inoltre nel secondo comma si chiarisce che il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale costituisce il punto di accesso unico alle serie di dati; ad eccezione dei *set* di dati territoriali disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati territoriali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a specificare il perimetro applicativo già definito dal decreto legislativo in modifica.

- il comma 11 introduce la disciplina sul riutilizzo dei dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli dati sono resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca c organizzazioni che finanziano la ricerca, mediante archivi gestiti a livello istituzionale o su base tematica. Certifica che le disposizioni non necessitano di copertura finanziaria in quanto dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- il comma 12 prevede l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n, 36 del 2006 e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il comma 13 è relativo al divieto di accordi di esclusiva non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il comma 14 prevede che le Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo siano adottate, dall'Agenzia per l'Italia digitale le modalità previste dall'articolo 71 (*Regole tecniche*) del Codice dell'Amministrazione digitale. Pertanto, assicura che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il comma 15 introduce il nuovo articolo 12-bis relativo al riutilizzo di alcune tipologie di dati, definiti come dati di elevato valore che hanno un notevole potenziale commerciale e possono accelerare lo sviluppo di un'ampia gamma di prodotti e servizi di informazione a valore aggiunto e che saranno individuate dalla Commissione europea con gli atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche in ragione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto in modifica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 (Disposizioni finali)

L'articolo provvede all'abrogazione dell'articolo 3 (*Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva*) del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102.

<u>La RT</u> si limita a ribadire che l'articolo, rubricato "*Disposizioni finali*", prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n.102.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

La norma dispone la sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è sostituito prevedendosi la riformulazione della clausola di invarianza finanziaria, per cui oltre alla già prevista prescrizione che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica si aggiunge che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<u>La RT</u> ribadisce che la norma dispone che, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la clausola di neutralità indicata dalla norma prevede espressamente che le Amministrazioni interessate dalle norme contenute nel provvedimento in esame debbano provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, occorre non di meno formulare alcune osservazioni a carattere, per così dire, "metodologico", al fine di consentire, in particolare, prime stime circa l'impatto ipotizzabile delle nuove norme sui fabbisogni di funzionamento per le Amministrazioni.

In tal senso, si rammenta che il ricorso a clausole di neutralità, imporrebbe l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, laddove è stabilito che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino alle siffatte clausole, le RT debbano contenere una "valutazione" degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'esposizione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, restando precluso il ricorso alle suddette clausole in presenza di spese di natura "obbligatoria".